



STATUTO

Repertorio n. 140 Rogito n. 78

Approv. Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci della ANCE - Cardiologia Italiana del Territorio
REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO

Roma 2 - il 18/12/2017 - al n. 35772 Serie 1T



ARTICOLO I - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata "ANCE Cardiologia Italiana del Territorio" con sede legale in Roma, Via Dora 2.

ARTICOLO II - SCOPI

L'Associazione è senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di valorizzare la figura del cardiologo specialista operante sul territorio.

Pertanto si prefigge i seguenti obiettivi:

A. Ottenere una migliore qualificazione culturale promuovendo la formazione professionale permanente (ECM) in ambito cardiovascolare.

B. Sostenere l'inserimento attivo e costante dell'ANCE nella programmazione nazionale e regionale, anche in collaborazione paritetica con le altre Associazioni di cardiologia e di medicina generale.

C. Stimolare le Autorità politiche e amministrative, gli Organi sanitari Regionali, Nazionali ed internazionali per ottenere la partecipazione e il coinvolgimento dell'Associazione in progetti e iniziative nel campo cardiovascolare, anche operando con altre Società ed Associazioni di cardiologia, Nazionali ed Internazionali, per un migliore interscambio culturale.

D. Promuovere e curare campagne di prevenzione cardiovascolare sul territorio a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, iniziative scientifiche, cliniche, epidemiologiche, didattiche e divulgative, comunque d'educazione sanitaria mediante convegni, corsi di aggiornamento e di perfezionamento tenuti attraverso una scuola di formazione, ricerca scientifica e studi multicentrici, pubblicazioni in materia cardiovascolare.

E. Istituire premi e borse di studio in discipline cardiovascolari.

F. Favorire ogni altra iniziativa utile e necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali, né partecipano ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

ARTICOLO III - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE - ATTIVITA' ACCESSORIE PER NATURA E ATTIVITA' CONNESSE

L'associazione svolge attività nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, e della formazione.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

a) promuovere e realizzare attività di formazione nel settore delle

malattie cardiovascolari, in favore degli operatori sanitari e della popolazione, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/97;

b) ideare, programmare e svolgere progetti di ricerca scientifica, sia di base che clinica, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;

c) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da soggetti ed enti e società privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali;

d) costituire, e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, e di quelle strumentali sopra indicate.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del D. Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO IV - SOCI

Possono far parte dell'associazione i medici specialisti in cardiologia e branche affini. Possono inoltre aderire all' Associazione i cultori in cardiologia nonché Società, Enti ed Istituti Pubblici e Privati.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno diritto di voto.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Nazionale.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Gli iscritti all'Associazione si distinguono in:

A. Soci Fondatori: coloro che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione.

B. Soci Ordinari: medici specialisti in cardiologia e affini: cardiocirurgia -malattie dell'apparato cardiovascolare - medicina dello sport;

C. Soci Aderenti: medici cultori della cardiologia.

D. Soci Onorari: medici proclamati Soci dal Consiglio Nazionale per aver acquisito eccezionali meriti nel campo della cardiologia.

E. Soci Benemeriti e Sostenitori: Persone, Enti, Organismi, Istituti che condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Associazione e vengono nominati dal consiglio nazionale.

G. Soci seniores: il Socio ordinario, che abbia compiuto i 70 anni di età, esentato dal versamento della quota sociale annuale.

ARTICOLO V - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Saranno ammessi all'Associazione, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo precedente, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica operanti nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore della Cardiologia.

L'iscrizione all'ANCE dei Soci Ordinari, dei Soci Aderenti e Seniores avviene tramite domanda scritta indirizzata al Presidente Nazionale. Tale domanda, che si effettua compilando integralmente l'apposito modulo, nel rispetto della legge 675/96, deve essere accompagnata dalla firma del Segretario Regionale o Provinciale o di un membro del Consiglio Nazionale.

L'accoglimento della domanda comporta da parte del richiedente il dovere di conoscere e accettare lo Statuto dell'Associazione nonché l'obbligo di versare per l'anno in corso la quota sociale, il cui importo viene fissato di anno in anno, dal Consiglio nazionale.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale.

I Soci Onorari sono iscritti su un apposito elenco.

I Soci Onorari, Fondatori e Seniores sono esonerati dall'obbligo del versamento della quota associativa.

Il Consiglio Nazionale può deliberare la decadenza dei Soci Ordinari che non abbiano versato da almeno tre anni solari la quota associativa e non si siano messi in regola entro sei mesi dal sollecito scritto del Segretario Nazionale, anche per quanto riguarda eventuali arretrati.

ARTICOLO VI- DIRITTO DI VOTO

Tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Possono accedere alle cariche Sociali nazionali o Regionali i Soci Ordinari. Possono accedere alle cariche sociali provinciali i Soci Ordinari e Aderenti.

E' vietato ricoprire più di una carica sociale. Possono accedere alla carica di Presidente e vice Presidente gli specialisti in cardiologia o malattie dell'apparato cardiovascolare.

ARTICOLO VII - RECESSO e CRITERI DI ESCLUSIONE

Cessano di appartenere all'Associazione i membri che comunicano per iscritto la volontà di recedere al Consiglio Nazionale, o coloro che vengano esclusi.

L'esclusione può avvenire:

A. Per non aver versato la quota associativa da oltre 3 anni solari.

B. Per avere assunto iniziative in contrasto con gli intenti e gli scopi statutari, comunque non consone alle linee programmatiche del Consiglio Nazionale.

C. Per aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali e di immagine. L'esclusione del Socio deve essere deliberata dal Consiglio

Nazionale, sarà comunicata all'associato a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
In ogni caso l'escluso avrà facoltà di ricorrere al giudizio inappellabile dei Proviviri.

ARTICOLO VIII - ORGANI ISTITUZIONALI

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea Generale
Consiglio Nazionale
Comitato Direttivo
Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Proviviri
Sezioni Regionali e Provinciali.

Le espressioni scientifico-culturali dell'Associazione sono:

Il Centro Studi
La Scuola di Formazione

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

ARTICOLO IX - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale, è la massima espressione associativa è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente. Hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota Associativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni socio può rappresentare per delega solo un altro socio, purché anche questi sia in regola con la quota Associativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea:

- A. Elege il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Revisori dei Conti, i Proviviri.
- B. Approva non oltre il 30 giugno dell'anno in corso, il bilancio consuntivo e quello preventivo.
- C. Delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.
- D. Approva lo Statuto dell'Associazione.
- E. Delibera sulle modifiche allo Statuto e al Regolamento che siano richieste dal Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Soci.

ARTICOLO X - Convocazione dell'Assemblea Generale e sua validità.

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Nazionale almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Nazionale e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti, e dei Proviviri.

L'Assemblea Generale può anche essere convocata dal Presidente in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Soci o dal

Consiglio Nazionale.

La convocazione avviene con un preavviso di almeno trenta giorni, per via telematica. Nel preavviso devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno; nello stesso ordine del giorno devono essere altresì inseriti gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta da non meno di venticinque Soci. E' valida e può deliberare a tutti gli effetti, l'Assemblea Generale che in prima convocazione sia costituita da non meno della metà dei Soci, comprese le eventuali deleghe. Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, questa sarà valida con qualsiasi numero di Soci presenti, in persona o per deleghe.

L'Assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto e del regolamento sarà valida se in prima convocazione saranno presenti non meno della metà dei Soci e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci, comprese le eventuali deleghe.

ARTICOLO XI Elezioni degli organi sociali

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, funge da Segretario il Segretario Nazionale o uno dei membri del Consiglio Nazionale.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto.

In apertura di seduta, l'Assemblea Generale istituirà una "Commissione elettorale" composta da tre membri non candidati, di cui uno con funzioni di Presidente.

Tale Commissione, che sarà sciolta a votazioni ultimate, ha la funzione di verificare:

A. Il diritto di Voto dei singoli Soci.

B. La regolarità delle deleghe.

C. I requisiti di eleggibilità dei candidati.

Subito dopo, l'Assemblea Generale forma i seggi elettorali, ciascuno dei quali è costituito da tre membri, non candidati, di cui uno con funzione di Presidente.

Le elezioni si effettuano con due schede separate: A e B.

Con la scheda A:

si eleggono: il Presidente Nazionale, il Vice-Presidente e il Segretario Nazionale. Con la scheda B:

si eleggono i sei Consiglieri Nazionali, i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti più un supplente di tale Collegio, e i tre membri del Collegio dei Probiviri.

Tutti i Soci Ordinari sono eleggibili nei limiti indicati dal presente Regolamento e dallo statuto. Possono accedere alla carica di Presidente e Vice-Presidente solo gli specialisti in cardiologia e/o delle malattie dell'apparato cardiovascolare.

I Soci eleggibili devono presentare la loro candidatura al Presidente Nazionale in carica con una domanda sottoscritta da almeno venticinque Soci. La domanda può essere presentata fino al momento nel quale il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Generale.

XII - CARICHE SOCIALI

Requisiti

Per accedere ad una carica sociale Nazionale e Regionale è necessario che il candidato al 31 dicembre dell'anno che precede quello della elezione risulti iscritto all'ANCE da almeno due anni consecutivi.

Presidente Nazionale:

resta in carica tre anni, al termine dei quali non sarà immediatamente rieleggibile, ma continuerà a far parte del Consiglio Nazionale nella veste di Past-President. Successivamente, dopo una pausa di un mandato potrà ancora candidarsi per essere rieletto nelle cariche sociali.

Vice-Presidente Nazionale:

è in posizione di "incoming" per la successiva carica di Presidente, carica alla quale potrà accedere solo previa approvazione elettorale dei Soci.

Resta in carica tre anni, al termine dei quali potrà candidarsi solo e unicamente nella carica di Presidente. In caso di mancata elezione non potrà accedere alle cariche sociali per un mandato.

Segretario nazionale:

Resta in carica per tre anni, potrà ricandidarsi per un ulteriore mandato. Successivamente potrà ricandidarsi alle cariche superiori, dopo il fermo di un mandato, oppure ad altre cariche sempre nel rispetto dell'art. 6 dello Statuto.

Consiglieri Nazionali:

restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Successivamente possono candidarsi solo a cariche diverse.

La rielezione a Consigliere Nazionale può avere luogo non prima di un mandato.

Revisori dei Conti:

Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Successivamente possono candidarsi ad altre cariche.

Probiviri:

Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Successivamente possono candidarsi ad altre cariche.

Segretari Regionali:

Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Successivamente possono candidarsi alle cariche nazionali.

La rielezione a Segretario Regionale può aver luogo non prima di un mandato.

Segretari Provinciali:

Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Se dopo due mandati non vi sono candidati alla carica, il Provinciale uscente è rieleggibile e solo per motivo di comprovata necessità.

Sostituzione

In caso di dimissioni, o di esclusione, o di assenza a tempo indefinito, le sostituzioni avranno luogo secondo le seguenti regole:

A. Presidente: sarà sostituito dal Vice-Presidente.

B. Vice-Presidente: sarà sostituito dal Consigliere Nazionale più anziano di età.

C. Consiglieri Nazionali: saranno sostituiti dai non eletti purché questi risultino ancora regolarmente iscritti al 31/12 dell'anno precedente.

D. Segretario Nazionale: sarà sostituito da un socio nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale.

E. Segretario Regionale: sarà sostituito dal Vice Segretario (dal più anziano se ve n'è più d'uno).

F. Segretario Provinciale: sarà sostituito da un Socio indicato dal Segretario Regionale, che resterà in carica fino all'elezione da parte dell'Assemblea Regionale Ordinaria.

Qualora non si potesse provvedere per obiettiva impossibilità a tali sostituzioni ad esse provvederà un'Assemblea Straordinaria Generale o Regionale, secondo le rispettive competenze.

Se una carica sociale viene ricoperta per meno di un anno, tale periodo di tempo non sarà considerato ai fini della eventuale rieleggibilità.

Elezioni

Nell'anno della scadenza del triennio di mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Gli eletti si insedieranno entro trenta giorni dalla loro elezione.

Le cariche Regionali e Provinciali vengono elette dalla corrispondente Assemblea Regionale entro sessanta giorni dall'elezione delle cariche nazionali. Si insedieranno entro trenta giorni dalla loro elezione

Trattamento economico delle cariche e degli incarichi sociali.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.

A tutti i titolari di cariche sociali e agli iscritti che svolgono importanti compiti societari compete il rimborso delle spese per viaggi e trasferte compiuti per motivi associativi, tali rimborsi saranno effettuati secondo le regole vigenti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO XII - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'Organo Direttivo e amministrativo.

Ad esso sono attribuiti tutti i poteri non esplicitamente riservati all'Assemblea Generale.

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Comitato Direttivo e dai Consiglieri Nazionali.

Fa parte del Consiglio Nazionale il Presidente della SICEX S.R.L.

Il Comitato Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, nelle persone del Presidente del-

l'Associazione, del Vice-Presidente e del Segretario Nazionale.
I Consiglieri sono sei membri eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e il Past-President, ovvero il Presidente dell'ultimo mandato. Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale anche i Soci fondatori, con diritto di voto.
Il Consiglio Nazionale provvede a conferire l'incarico di Tesoriere Nazionale ad uno dei Soci, su proposta del Presidente.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno. Si riunisce inoltre ogni qualvolta venga convocato dal Presidente Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Nel Consiglio Nazionale il voto non è delegabile.
Le delibere vengono approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Nazionale incontra i Segretari Regionali, i Revisori dei Conti e i Probiviri almeno due volte l'anno.
Il Presidente Nazionale è il responsabile e rappresentante legale dell'Associazione ed è garante dello Statuto. Presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Nazionale e partecipa inoltre, se necessario facendosi rappresentare, ad ogni ufficiale manifestazione associativa a livello regionale.
Il Presidente convoca l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Comitato Direttivo. In ogni convocazione il Presidente, per importanti motivi, può richiedere la consulenza di tecnici, anche non Soci. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
Il Segretario Nazionale coordina l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione anche attraverso le Segreterie Regionali e Provinciali, cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale e controlla e garantisce del diritto di voto dei Soci, in sede di Assemblea Generale e la regolarità di tutte le eventuali deleghe.

ARTICOLO XIII -CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione. In tale avviso, oltre al luogo, alla data e all'ora, deve essere comunicato l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

Su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Presidente dovrà provvedere entro trenta giorni a convocare il Consiglio, con modalità analoghe.

ARTICOLO XIV - RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE E SUA VALIDITA'

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci e sono valide solo se è presente almeno la metà dei suoi componenti con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe. Il Consigliere che si assenti dalle riunioni senza giustificazione per più di tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto da una maggioranza dei due terzi dei Componenti il Consiglio stesso.

I Consiglieri devono comunicare al Consiglio ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; il Consigliere delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In ogni caso la deliberazione del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'Associazione dell'operazione.

ARTICOLO XV- TESORIERE

Il Tesoriere nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale a scrutinio segreto ed è scelto tra i soci su proposta del Presidente.

Il Tesoriere ha compito di:

- A. verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio con le disponibilità di cassa dell'Associazione;
- B. predisporre annualmente una relazione sull'andamento della situazione economica dell'Associazione;
- C. coadiuva il Collegio dei Revisori nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei revisori.

Il Tesoriere ha la responsabilità della conservazione delle somme di denaro a qualsiasi titolo possedute dall'Associazione.

ARTICOLO XVI - COLLEGIO REVISORI CONTI

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri ed un supplente ed è eletto dall'Assemblea Plenaria contemporaneamente ai componenti il Consiglio Nazionale ed al Presidente.

I Revisori durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Nazionale.

Il Collegio ha compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigere apposita relazione da allegare agli schemi di bilancio d'esercizio e di conto consuntivo, approvati dall'assemblea.

Svolge il suo compito secondo le norme del codice civile per l'assolvimento del proprio mandato. I Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

L'incarico di Revisore è gratuito, fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico. Il Presidente del Collegio dei revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale su invito del Presidente dell'Associazione, con parere consultivo e senza diritto di voto.

ARTICOLO XVII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri ed un supplente, ed è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Plenaria contemporaneamente ai componenti il Consiglio Nazionale ed al Presidente.

I componenti il collegio dei probi viri nominano al loro interno il Presidente, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo nazionale.

Al Collegio dei Probiviri spetta:

-decidere sulle controversie tra singoli soci, e tra i soci e gli organi

dell'Associazione,
-dirimere le controversie relative alle cause di cessazione del socio.
Le deliberazioni del collegio sono scritte e motivate.
Il Collegio dei probiviri delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le decisioni del Collegio sono inappellabili. Il Segretario Nazionale partecipa ai lavori del Collegio dei Probiviri e provvede a verbalizzare le sedute.

ARTICOLO XVIII - SEZIONI TERRITORIALI

Ogni Regione ha un'unica Sezione Regionale.

Le Sezioni Regionali sono composte da un unico Segretario Regionale e dai Segretari Provinciali, uno per ogni provincia, eletti a scrutinio segreto dalle rispettive Assemblee Regionali e/o Provinciali. Nelle Sezioni Regionali il Segretario Regionale nominerà, secondo necessità, uno o due Vice-segretari scelti fra i Segretari Provinciali. I Vice-segretari devono coadiuvare il Segretario Regionale e sostituirlo se è temporaneamente assente.

Le Sezioni Regionali hanno la funzione di coordinare la vita associativa nel rispettivo territorio. Il Segretario Regionale ed i Provinciali agiranno sempre in consonanza con il Consiglio Nazionale, alle cui direttive devono costantemente attenersi.

L'Assemblea Regionale Ordinaria deve essere convocata dal Segretario Regionale tramite lettera ai Soci o posta elettronica, con un preavviso di trenta giorni, almeno una volta l'anno.

E' possibile indire Assemblee Regionali straordinarie su richiesta del Segretario Regionale, o di almeno la metà dei Segretari Provinciali, o di un membro del Consiglio Nazionale su mandato dello stesso, o di un numero di iscritti della Regione interessata pari ad un terzo degli aventi diritto al voto. Iniziative Regionali o Provinciali non previste dallo Statuto potranno essere messe in atto solo e unicamente dopo l'assenso del Consiglio Nazionale .

Funge da Tesoriere un vice-Segretario Regionale.

L'Attività Regionale:

- 1) Sarà gestita autonomamente per quanto riguarda gli aspetti scientifici, dovrà essere rivolta agli iscritti ANCE territoriali, garantendone la partecipazione. Eventuali altre partecipazioni dovranno essere motivo di proselitismo associativo.
- 2) Non potrà sovrapporsi all'attività SCIENTIFICO CULTURALE nazionale.
- 3) Potrà essere gestita congiuntamente ad altre Regioni, garantendo eventuali eventi interregionali
- 4) Avrà la durata massima di 2 giorni
- 5) Il costo di iscrizione, ove previsto, non dovrà superare il 50% del costo iscrizione degli eventi nazionali
- 6) I Sostegni economici delle Aziende sostenitrici dovranno essere a carattere prevalentemente locale
- 7) I programmi scientifici degli eventi locali, dovranno essere inviati al Provider ANCE che ne gestirà l'accreditamento ECM, in tempo utile per gli atti dovuti: entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'at-

tività.

8) Le Segreterie Regionali contribuiscono alle spese di Gestione del Provider ANCE, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

9) Il Segretario Nazionale, sentito il Direttivo ANCE, coordinerà il calendario delle attività locali.

10) Il programma scientifico degli eventi Locali, prevede la partecipazione del Consigliere nazionale locale, che porterà il saluto del Consiglio Tutto.

ARTICOLO XIX - COMITATO SCIENTIFICO

E' istituito il Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica.

Detto controllo sarà effettuato secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato è preposto altresì alla validazione del piano formativo dell'Associazione a livello scientifico.

Nell'ambito del Comitato Scientifico deve essere presente almeno un componente con competenze di progettazione e pianificazione della formazione Il Comitato Scientifico dovrà designare il Responsabile Scientifico per ogni singolo programma ECM che deve corrispondere ad un soggetto esperto nell'area sanitaria di riferimento.

Il Comitato è composto di 5 (cinque) membri, più un coordinatore, nominati dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO XX - PATRIMONIO

Il Patrimonio, è indivisibile fra i membri della Associazione, ed è formato da:

A. Quote associative, il cui ammontare è stabilito di anno in anno dal Consiglio Nazionale.

B. Contributi, fondi e donazioni di Enti ed Istituti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche.

C. Beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione.

D. La Società di Servizi costituita per coadiuvare la gestione dell'Associazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

A. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;

B. lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

C. sopravvenienze atti ve non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

A. quote associative;

B. rendite patrimoniali;

C. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

D. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patri-

monio;

E. le erogazioni derivanti dalla destinazione del 5x1000 in favore dell'Associazione; F. finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Nazionale che delibera sulla relativa utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ARTICOLO XXI - BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Nazionale procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea Generale degli Associati.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Sul sito istituzionale dell'ente devono essere pubblicati i bilanci preventivi, dei consuntivi e gli incarichi retribuiti

ARTICOLO XXII - TRASFORMAZIONE e SCIoglimento

L'Associazione, ai sensi dell'art. 2500 – octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Nazionale potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra ONLUS od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO XXIII - SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è tenuta ad aggiornare costantemente il proprio sito web, pubblicandovi:

- tutta l'attività scientifica svolta,

- i bilanci preventivi, e i consuntivi,
- gli incarichi retribuiti

ART. XVII -

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni, in particolare il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

F.TO: RENATO

NAMI

F.TO: FRANCESCA MARIA CALEGARI

NOTAIO